

APPLICAZIONE ART. 79, COMMA 2, CCNL 16 NOVEMBRE 2022**per la parte delle risorse escluse dal limite 2016**

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, del CCNL 21/05/2018, lettere:

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;	piani di razionalizzazione
--	----------------------------

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

avvocatura	importo vincolato alla finalità di stanziamento
incentivi codice appalti	importo vincolato alla finalità di stanziamento
art. 1, comma 1091, L. 145/2018: accertamenti tributari	importo vincolato alla finalità di stanziamento
ISTAT	importo vincolato alla finalità di stanziamento
eventuali incentivi condono	importo vincolato alla finalità di stanziamento
art. 53, comma 7, D.Lgs. 165/2001: recupero somme da incarichi a dipendenti dell'ente non autorizzati	
prestazioni conto terzi	
sponsorizzazioni e accordi di collaborazione	

k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo – a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi – limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.

LA PARTE VARIABILE VIENE STANZIATA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO, CON IL PRO-QUOTA DALL'ENTE DI PROVENIENZA

DALL'ANNO SUCCESSIVO, PUO' ESSERE INSERITO DALL'ENTE CHE HA ACQUISITO IL PERSONALE

risorse di cui all'art. 79, comma 3, del CCNL 16/11/2022:

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziato ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.	0,22% monte salari 2018	per la sola quota proporzionale destinata a questo fondo (la restante è stanziabile sulle separate risorse per le elevate qualificazioni)
--	-------------------------	---

risorse di cui all'art. 79, comma 2, del CCNL 16/11/2022, lettera d):

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;		
---	--	--

risorse di cui all'art. 80, comma 1, ultimo periodo, del CCNL 16/11/2022:

Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.	solo di parte stabile	i residui di parte variabile non sono riportabili a nuovo anno
---	-----------------------	---

risorse di cui all'art. 79, comma 5, del CCNL 16/11/2022:

5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

Art. 79, comma 1, let. b): un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;	quota 2021	<i>una tantum</i>
	quota 2022	<i>una tantum</i>
Art. 79, comma 1, let. d): di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.	quota 2021	già erogati a chi era nelle posizioni di sviluppo orizzontali
	quota 2022	già erogati a chi era nelle posizioni di sviluppo orizzontali
Art. 79, comma 3	sempre	0,22% monte salari 2018